



STATUTO

DELL'ENTE DI TERZO SETTORE CORO MONTE DOLADA APS

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Coro Monte Dolada APS". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica ed apartitica.

L'associazione ha sede legale in via al Lago, 24 in località Puos, nel comune di Alpagò, presso i locali dell'ex-istituto professionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Finalità e attività)

1. L'associazione ha durata illimitata.
2. L'associazione esercita in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a) Promuovere, valorizzare, conservare e diffondere la tradizione del canto popolare e non, del canto alpino e del canto di montagna;
 - b) Promuovere la partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani, alle attività corali e musicali;
 - c) Avvicinare i coristi, i musicisti ed i cittadini alla comprensione dei valori estetici, morali, culturali ed artistici del canto e della musica.
3. L'associazione si propone, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 lett. i) D. Lgs. 117/2017; Ciò avviene mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
 - a) Organizzare esibizioni e manifestazioni varie;
 - b) Aderire a manifestazioni organizzate da altre associazioni ed enti;
 - c) Realizzare pubblicazioni e incisioni musicali.
 - d) Ogni altra attività necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale; potrà gestire, prendere in locazione beni, sia mobili che immobili, stipulare contratti con altre Associazioni o terzi in genere.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo, comunque tra attività e servizi connessi alla sfera corale e musicale. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 3 **(Ammissione)**

1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono espressamente gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo; La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa, qualora prevista. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
4. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
5. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; devono versare, se previste, una quota sociale minima all'atto dell'adesione e la quota annuale, entrambe fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.
6. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti e assimilati e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea degli associati.
7. Ci sono 3 categorie di associati:
 - a) Associati coristi musicisti: sono tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell'attività corale/musicale e formano il "coro";
 - b) Associati sostenitori: sono tutti coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione con la quota di adesione annuale, se prevista, anche con contributi che eccedono la quota di adesione annuale;
 - c) Associati onorari: sono coloro che l'Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo, elegge per meriti particolari a sostegno dell'attività dell'Associazione.
8. Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo, non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4 **(Diritti e doveri degli associati)**

1. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - a) Essere informati sulle attività dell'associazione;
 - b) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 22;
 - c) Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
2. Gli associati maggiori di età hanno il diritto di:
 - a) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) Votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - a) Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) Versare, se prevista, la quota sociale nei termini.



ART. 5

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6

(Recesso ed esclusione dell'associato)

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per recesso o esclusione.
2. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro l'associato che:
 - a) Non partecipa alla vita dell'Associazione o, in qualunque modo, arreca danno materiale o morale all'associazione o è causa, all'interno di essa, di dissidi e disordini;
 - b) Non esegue in tutto o in parte il versamento delle quote sociali, se previste;
 - c) Non adempie i doveri inerenti la qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione.
4. L'esclusione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata all'associato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione per produrre le proprie contro deduzioni. L'associato, per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione, perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

ART. 7

(Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8

(Assemblea)

L'Assemblea è formata da tutti gli associati ed è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa, su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di un decimo degli associati, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei rendiconti consuntivo e preventivo. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata in modalità cartacea o elettronica. Nella comunicazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle



materie da trattare. Nella stessa lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima convocazione non abbia raggiunto le maggioranze richieste dalle disposizioni del presente statuto.

ART. 9 **(Compiti dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea:
 - a) Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - b) Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - c) Elegge, tra gli associati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, i componenti del Consiglio Direttivo, ne fissa il numero nei limiti di cui al successivo art. 11;
 - d) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
 - e) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) Delibera sui ricorsi degli associati contro il provvedimento di esclusione;
 - g) Delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - h) Approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - i) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - j) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 10 **(Validità assemblee)**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'Associazione maggiore di età. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Si voterà sempre a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali e per i provvedimenti di esclusione.
3. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con decisione deliberata a maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione con maggioranza di metà più uno degli associati aventi diritto di voto; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti degli associati.

ART. 11 **(Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5, e non più di 9 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di particolari urgenze il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio



Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, se nominato; in sua mancanza, da un membro del Consiglio Direttivo, su designazione dei presenti.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il Consiglio, qualora mantenga la maggioranza assoluta dei componenti, provvederà alla sostituzione dei consiglieri decaduti nel corso della successiva Assemblea degli associati. Diversamente, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea per nominare un nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) Nomina al suo interno il Presidente e, qualora lo ritenga opportuno, un vicepresidente, un segretario ed eventuali responsabili dell'attività;
 - b) Amministra l'associazione;
 - c) Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - e) Predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f) Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - g) Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - h) Stabilisce la quota di versamento da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderirvi e la quota associativa annuale per tutti gli associati;
 - i) È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S.;
 - j) Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - k) Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
6. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 7. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la predisposizione dei rendiconti annuali da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci dovranno restare depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché siano approvati. Gli associati possono prenderne visione.
 8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La comunicazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata in modalità cartacea o elettronica. La comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.

ART. 12 **(Presidente)**

Il Presidente, e in sua assenza o impedimento il Vice Presidente – se nominato – ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale riferisce circa l'attività compiuta, il Presidente ha la competenza dell'ordinaria



amministrazione dell'Associazione. Solo in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più dei suoi membri il potere di compiere atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 13

(Direttore del coro)

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore del coro che partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e non può assumere altre cariche all'interno dell'Associazione. A lui competono le proposte relative all'attività musicale quali condizioni logistiche, modalità e partecipazione a manifestazioni ed esibizioni pubbliche. Spettano inoltre al Direttore la determinazione e quantificazione delle prove, la scelta del repertorio e il giudizio tecnico sull'idoneità degli aspiranti coristi o dei coristi stessi alla partecipazione alle attività corali.

ART. 14

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- a) Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

(Organo di revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16

(Risorse economiche)

1. Il patrimonio è costituito:
 - a) Dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi pubblici e privati;



- c) Erogazioni liberali, di associati o terzi, e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi;
 - f) Rimborsi da convenzioni;
 - g) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
3. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione che viene stipulata dal Presidente e viene eseguita sulla base delle modalità di attuazione deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.
4. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 19

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 del codice civile:
- a) Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;



- b) Per le altre cause di cui all'articolo 27 c.c.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, con deliberazione dell'Assemblea, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, se presente.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente o al Consiglio Direttivo.

ART. 23

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 24

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Alpago, 12 luglio 2019

Il Presidente
Alessandro Fullin

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 c. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017
--

Esente imposta di registro ai sensi dell'art. 82 c. 3 D. Lgs. 3 luglio 2017 n.
--

Approvato dall'assemblea degli associati del 12/07/2019

Il Segretario
Andrea Facchin